



Davide Campari-Milano S.p.A.
 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea
 relativamente alla delibera sulla proposta di acquisto e/o alienazione
 di azioni proprie

La presente relazione viene redatta dal Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A. (la 'Società' e, unitamente alle sue controllate, il 'Gruppo'), ai sensi dell'articolo 73 del regolamento adottato con delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (il 'Regolamento Emittenti'), per illustrare la delibera per l'acquisto e/o l'alienazione di azioni proprie che viene proposta all'Assemblea degli azionisti convocata per il 30 aprile 2015 e con, relativamente a quanto in oggetto, il seguente ordine del giorno: 'Autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie'.

1) L'autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie viene richiesta al fine di ottemperare a due diverse esigenze.

La prima esigenza riguarda la necessità di consentire al Consiglio di Amministrazione di procedere, qualora lo ritenga opportuno, all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie (i) in vista di successive eventuali operazioni di acquisizione e/o alleanze strategiche anche mediante scambi azionari; (ii) nell'eventualità di oscillazioni delle quotazioni delle azioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato azionario e in conformità alle prassi di mercato (anche favorendone la liquidità e l'andamento regolare delle contrattazioni); e, infine, (iii) in relazione a esigenze di investimento qualora l'andamento delle quotazioni di borsa e/o l'entità della liquidità disponibile possano rendere conveniente, sul piano economico, tale operazione.

La seconda esigenza riguarda invece la necessità di consentire al Consiglio di Amministrazione di ricostituire, mediante acquisti e/o alienazioni di azioni proprie sul mercato, nelle quantità che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportune, la riserva di azioni proprie a servizio del piano di *stock option* in essere per il *management* del Gruppo, nonché di gestire l'attuazione del piano stesso con l'attribuzione di nuove *stock option* o con l'erogazione di *stock option* a beneficiari che abbiano maturato le condizioni per un esercizio anticipato.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di utilizzare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, le azioni proprie acquistate in base alla presente proposta di delibera anche mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, operazioni di prestito titoli).

2) L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto, in una o più soluzioni, di azioni ordinarie della Società, del valore nominale di € 0,10, in un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie già in possesso della Società, non sia superiore al limite complessivo del capitale sociale previsto dall'articolo 2357 cod. civ., nonché per la vendita, parimenti in una o più soluzioni, dell'intero quantitativo di azioni proprie possedute.

3) Ai fini della valutazione del rispetto di quanto previsto dall'articolo 2357, 3° comma, cod. civ., si segnala che alla data della presente Relazione, la Società risulta proprietaria di 2.972.615 azioni proprie.

4) L'autorizzazione viene richiesta sino al 30 giugno 2016.

La delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e all'utilizzo delle stesse e di quelle già in portafoglio adottata dall'Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2014 dovrà considerarsi correlativamente revocata a far data dalla delibera assembleare di approvazione della proposta oggetto della presente Relazione.

5) A eccezione della vendita di azioni proprie in esecuzione del piano di *stock option*, che avverrà ai prezzi determinati dal piano stesso, per ogni altra operazione di acquisto o di vendita di azioni proprie il corrispettivo minimo e massimo verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a uno o più Amministratori, sulla base del seguente criterio oggettivo idoneo a consentirne un'univoca individuazione: il corrispettivo unitario per l'acquisto o la vendita non sarà inferiore del 25% nel minimo e superiore del 25% nel massimo al prezzo medio di riferimento registrato dal titolo nelle tre sedute di Borsa precedenti ogni singola operazione.

6) Ai fini di quanto previsto dall'articolo 132, 1° e 2° comma, del decreto legislativo 58 del 24 febbraio 1998, si precisa che gli acquisti di azioni proprie della Società verranno effettuati con le modalità di cui ai punti b) e c) dell'articolo 144-*bis* del Regolamento Emittenti.

Gli acquisti potranno avvenire in una o più soluzioni.

Si precisa infine che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale della Società tramite annullamento di azioni proprie acquistate.

Le vendite in esecuzione del piano di *stock option* avverranno alle condizioni e con le modalità ivi stabilite.

Sesto San Giovanni, 10 marzo 2015

Davide Campari-Milano S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione